



CITTÀ DI CAPRI

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 28 maggio 2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 15 ottobre 2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30/04/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/09/2018

TITOLO 1 . DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs n. 267/2000, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 2

Entrate Tributarie Comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 3

Agevolazioni Tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa da parte del Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione o autocertificazione con firma e copia del documento di riconoscimento. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel

termine stabiliti, pena l'esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

4. Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 460/1997, sono esenti dal pagamento dei tributi comunali le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del medesimo decreto e ss. mm. ii.

ARTICOLO 4

Aliquote e Tariffe

1. L'organo competente determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione della aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla normativa vigente, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 5

Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, in conformità al disposto di cui all'art. 52, comma 5, del D.lgs n. 446/1997.
2. E' in ogni caso privilegiata la gestione diretta o in house. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo. Qualora questa risulti economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

ARTICOLO 6

Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Il Responsabile del Settore Finanziario del Comune è "funzionario responsabile dei Tributi Comunali" con poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi medesimi.
2. Il Responsabile del Settore Finanziario del Comune può richiedere alla Giunta Comunale la nomina di un altro "funzionario responsabile" per un singolo tributo ove ne ravvisi la necessità.

3. In particolare, il Funzionario designato quale responsabile del tributo:
 - a) Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
 - b) Appone, se previsto, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - c) Dispone i rimborsi;
 - d) Cura il contenzioso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13;
 - e) Esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art.14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.15 e ss.;
 - f) Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
4. In caso di affidamento in house o a terzi il soggetto gestore nomina un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri concernenti le attività di cui alla lettere del comma 3 del presente articolo ad eccezione delle lettere b), c) ed e);
5. Il Responsabile del Settore Finanziario, quale responsabile dei tributi, nel caso di cui al comma 4 del presente articolo verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario dando, ove del caso, disposizioni in ordine a tempi e modalità della attività.
6. In accordo con il Funzionario Responsabile, la Giunta Comunale, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 7

Dichiarazione Tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale, ovvero, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata l'attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia già venuto a conoscenza, ovvero gli sia già stata contestata la violazione.

ARTICOLO 8

Attività di controllo

1. Il Servizio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al Funzionario Responsabile, sulla base di eventuali direttive superiori, decidere le azioni di controllo annuale, relativamente ai singoli tributi.
3. In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa del Servizio competente in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il Funzionario Responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolati che egli potrà utilizzare.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n.241/1990, e ss. mm. ii., con esclusione degli artt. da 7 a 13.
6. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo il Servizio tributi si avvale di tutti i poteri, anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate;
7. Il Responsabile specificamente incaricato può, in conformità alle previsioni di legge, anche servendosi di personale appositamente delegato, effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti.

ARTICOLO 9

Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Tributi, con le modalità da concordare.
3. Nell'ambito delle attività di controllo per quanto concerne le istruttorie afferenti le istanze presentate o procedimenti avviati presso gli Uffici Comunali per il rilascio di qualsivoglia titolo/autorizzazione/licenza, è fatto obbligo agli stessi Uffici, prima di concludere il procedimento e di rilasciare il pertinente titolo/autorizzazione/licenza di verificare la posizione

tributaria della ditte e/o utente richiedente. Qualora la stessa risultasse non in regola a causa di omessi/parziali versamenti e/o accertamenti non impugnati divenuti definitivi, l'Ufficio potrà procedere al rilascio del titolo richiesto previo versamento da parte della ditte e/o utente delle complessive somme dovute anche mediante rateizzo da formalizzarsi nelle modalità previste dalle disposizioni regolamentari vigenti dell'Ente. Qualora, invece, dalla verifica dovesse risultare un contenzioso in corso l'Ufficio provvederà ad annotare nel proprio fascicolo l'attualità della posizione e rilasciare il titolo richiesto.

4. E' fatto obbligo a tutti gli Uffici comunali di richiedere per ogni pratica da istruire tutti gli elementi necessari relativi agli immobili siano essi per uso commerciale sia per uso abitativo (residenza, cambio domicilio, ecc.) e conseguente trasmissione al Servizio Tributi, anche se non espressamente previsto dalla normativa nazionale anche utilizzando eventualmente apposita modulistica predisposta dallo stesso "Servizio Tributi ""

ARTICOLO 10

Rapporti con il Contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune è tenuto ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 11

Avviso di Accertamento

1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ARTICOLO 12

Notificazioni

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nella misura definita dal D.M. 12.09.2012. Le stesse sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Capo 4°: CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

Articolo 13

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al Servizio Tributi e, per le controversie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio anche a professionisti esterni.
2. E' possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri comuni mediante una struttura all'uopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
3. Tuttavia, fatta salva ogni differente previsione normativa, spetta sempre al Funzionario Responsabile, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art.48 del D.lgs n. 546/1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
4. Al dibattimento, in pubblica udienza, fatta salva ogni differente previsione normativa, se non diversamente disposto dal Sindaco o suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile.
5. E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fin di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

ARTICOLO 14

L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere, tra l'altro:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
 - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo;
 - d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi e/o infondati.
2. Il provvedimento di annullamento, revoca, rettifica o sospensione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso l'atto notificato.

ARTICOLO 15

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il Contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'Istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.lgs n. 218/19.06.1997, in quanto compatibili, e delle seguenti disposizioni.

ARTICOLO 16

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, in autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 17

Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura del competente Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 18

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, anche mediante lettera raccomandata, contenente le seguenti indicazioni:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
 - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;
 - l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni- prevista all'art. 25, comma 1.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 19

Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

1. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

2. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.

ARTICOLO 20

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il Contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta all'Ufficio che ne rilascia ricevuta, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico, indirizzo mail e/o pec.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto così come declinato dall'art. 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 21

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

ARTICOLO 22

Atto di Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 23

Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla Tassa Rifiuti, ove l'unica forma possibile di riscossione sia l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (Tributo, Sanzioni e Interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato è ammessa la rateizzazione secondo quanto previsto al successivo art. 29.

ART. 24

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

ART. 25

Riduzione delle Sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla Legge.
2. Con riguardo alla Tassa Rifiuti, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1, la riduzione delle sanzioni ad 1/3 delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

4. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

ART. 26

Norme transitorie in tema di accertamento con adesione

1. La presente disciplina si applica a tutti gli avvisi di accertamento notificati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché a quelli già notificati, per i quali alla medesima data, non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. La stessa è altresì applicabile, su iniziativa dell'ufficio, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

Articolo 26/bis

Disposizioni in materia di ravvedimento operoso

1. Il Comune applica le disposizioni in materia di ravvedimento operoso previste, in relazione ai tributi locali, dall'articolo 13 del D. Lgs.vo 472/97.
2. In aggiunta ai casi disciplinati dal comma 1 è prevista una sanzione ridotta pari al 5% dell'imposta non versata qualora il pagamento avvenga oltre i termini previsti dal comma 1 lettera b) dell'art. 13 del D.Lgs 472/97 ed entro due anni dall'omissione e/o errore; è prevista altresì una sanzione ridotta pari al 10% dell'imposta non versata qualora il pagamento avvenga oltre i due anni dall'omissione e/o errore.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano qualora la violazione sia stata già contestata e comunque sia iniziata una qualunque attività amministrativa di accertamento della quale i soggetti obbligati e/o coobbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 27

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.

3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Se ed in quanto previsto, il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli, ovvero le liste di carico, direttamente al soggetto competente per la riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Articolo 28

Sospensione del pagamento

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti ovvero per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 29

Dilazione del pagamento

Testo Modificato

1. Il Funzionario Responsabile concede, su richiesta del debitore, la ripartizione del pagamento delle somme dovute allorché l'importo complessivo del debito da rateizzare sia pari o superiore al 10% del reddito netto complessivo del nucleo familiare o del reddito netto di esercizio per le aziende, previo riconoscimento del debito e conseguenziale sospensione dei termini.
2. salvo quanto disposto dai Regolamenti di settore, non sono soggette a dilazione di pagamento le entrate ordinarie dovute con periodicità annuale o infrannuale;
- 2 bis. La dilazione non potrà essere concessa qualora il debitore, per la stessa entrata tributaria, abbia in corso altra rateizzazione del pagamento o qualora il tributo sia già stato oggetto di rateizzazione.-
3. per gli importi oggetto di avviso di accertamento il Funzionario Responsabile concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - Ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 48 rate. La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi per importi fino a € 2.000,00 (duemila/00), i ventiquattro mesi per importi fino a € 10.000,00 (diecimila/00), i trentasei mesi per importi fino a € 20.000,00 (ventimila/00) e i quarantotto mesi per importi superiori a € 20.000,00 (ventimila/00). Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione

può essere aumentata fino a 72 rate mensili con importo minimo di € 400,00 (quattrocento/00) per ciascuna rata;

- nei casi di dilazione in un numero di rate maggiore di 48 e non superiore a 72, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi. La garanzia sarà a favore del Comune di Capri e conterrà espressamente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta all'ente concedente, con validità temporale pari alla domanda di dilazione e con richiamo di apposita dichiarazione di svincolo da parte del Comune di Capri. La suddetta garanzia è rilasciata da Istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP e comunque dovrà avere espresso gradimento da parte del Comune. La garanzia può essere sostituita da "ipoteca di primo grado".
- La garanzia potrà essere prestata anche dallo strumento finanziario "finanziamento per cassa" erogato da società di intermediazione ex articolo 106 del D.Lgs 1.9.1993 n.385 di primaria importanza nazionale.
- applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze;
- il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza della dilazione e l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è oggetto di riscossione coattiva (ruolo, ingiunzione, ecc);

4. Salvo quanto disposto nei Regolamenti o in specifici provvedimenti di settore, per gli importi dovuti per le entrate extratributarie, ad esclusione dei casi di cui al comma 2, il Funzionario Responsabile, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione economica, su richiesta dell'interessato, concede la dilazione di pagamento sulla base dei seguenti criteri e modalità:

- Ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 30 rate con importo minimo di € 50 per ciascuna rata;
- Applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;

- Il mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della dilazione e l'importo residuo ancora dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;

5. La rateazione non è consentita:

- quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 500,00

ARTICOLO 30

Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.

ARTICOLO 31

Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Il calcolo degli interessi, nella misura di cui al comma 1, è effettuato ai sensi della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 32

Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore al Comune. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire con versamento spontaneo, si rinvia a quanto disposto dalla disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate;

2. Fatta salva ogni differente previsione normativa di carattere cogente, per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici, non si fa luogo all'accertamento dei tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e/o interessi, qualora l'ammontare complessivamente dovuto risulti inferiore ad euro 12,00.
3. Relativamente alle entrate tributarie, non si procede al rimborso di importi versati e risultati non dovuti inferiori ad € 12,00, fatto salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti delle singole entrate tributarie.)

Titolo IV: SANZIONI

ARTICOLO 33

Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

ARTICOLO 34

Applicazione ed irrogazione delle sanzioni

1. In caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applica la disciplina sanzionatoria di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, e ss. mm. e ii.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui all'art. 29, commi 1 e 2.

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 35

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento, in particolare si fa riferimento al Regolamento delle entrate approvato in Consiglio Comunale in data 30.03.2004 n. 13 e successiva modifica del 30.11.2010 e del Regolamento Accertamento con adesione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 08.07.2013.
3. Il presente regolamento ed ogni eventuali successiva integrazione o modifica allo stesso, entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.